

Le novità introdotte in materia di Società Sportive Dilettantistiche (SSD) dal D.Lgs. n. 36/2021, anche alla luce del c.d. decreto correttivo *bis*.

Il D.Lgs. n. 36/2021 (d'ora in poi, il Decreto), all'art. 7, comma 1 *ter*, circa il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché per la forma societaria applicabile alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), dispone un rinvio generalizzato al Codice Civile, salva l'applicazione di puntuali deroghe e norme specifiche.

Per tale motivo, non si ritiene opportuno divulgare un modello di atto costitutivo e di statuto (come per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ASD) per tali società, limitarsi a dare illustrazione delle specificità e deroghe (come previste dal Decreto) di cui si deve tenere conto nella stesura di tali atti, al fine di ottenere validamente l'affiliazione presso la FIDASC e il conseguente riconoscimento ai fini sportivi.

L'art. 6, comma 1, lett. c, del Decreto, dispone che possono qualificarsi enti sportivi dilettantistici anche le società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile, purchè nella ragione sociale sia indicata la finalità sportiva dilettantistica.

L'art. 7, comma 1 *ter*, del Decreto dopo avere disposto un rinvio generalizzato al Codice Civile, come sopra detto, introduce due distinte deroghe, ovvero: 1) le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili (di cui si dirà *infra*); 2) la previsione (di cui all'art. 7, comma 1, lett. h, del Decreto) dell'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

Con riferimento alla distribuzione degli utili, l'art. 8 del Decreto pone le regole in deroga al Codice Civile da doversi applicare alle SSD affinché possano ottenere il riconoscimento sportivo.

Il comma 1 di tale norma pone la regola generale per cui anche le SSD devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Il comma 2 di tale norma dispone, poi, il divieto generalizzato di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, con l'applicazione delle deroghe di cui ai commi 3 e 4 *bis* (applicabili solo alle SSD).

Il comma 3 dell'art. 8 del Decreto prevede che le SSD (ad esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c.) possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di

impiegati, calcolate dall'Istat, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentatiti di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. La quota, determinata come appena indicato, può essere aumentata fino all'80% in caso di gestione di piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari¹.

Il comma 4 dell'art. 8 del Decreto prevede che nelle SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3 precedente.

La possibilità di esercizio di attività secondarie e strumentali è stata introdotta, dall'art. 9 del Decreto, oltre che per le ASD, anche per le SSD, sempre a condizione che ciò sia previsto preventivamente dallo Statuto o dall'Atto costitutivo dell'ente, oltre che qualora tali attività siano rese secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

L'art. 11 del Decreto dispone l'incompatibilità a ricoprire qualsiasi carica nelle SSD qualora si ricopra già un incarico di amministratore presso altra ASD o SSD nella medesima Federazione Sportiva Nazionale.

¹ La norma in questione diverrà efficace a seguito dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE.